



COMUNE DI SANNICANDRO DI BARI

PROVINCIA DI BARI

Medaglia d'Argento al Merito Civile

Cod. Fisc. 00827390725



Copia Deliberazione Giunta Comunale

N. 45 Del 26-04-2012

OGGETTO:	INDIRIZZI IN ORDINE ALLE DETERMINAZIONI RELATIVE ALLA SENTENZA N. 11893/2011.
-----------------	---

L'anno **duemiladodici**, il giorno **ventisei** del mese di **aprile** alle ore **18:00** con seguito nella sede Comunale, si è riunita la Giunta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato nelle persone dei signori:

Avv. Baccellieri Antonio	Sindaco	P
Prof. Loiacono Giuseppe	Vicesindaco	P
Sig. Giannone Vito Nicola	assessore	A
Rag. Rizzi Pasquale	assessore	A
Sig. Bellino Vito	assessore	P
Prof. Gigante Giacomo	assessore	A
Rag. Silletti Nicola	assessore	P

Assume la Presidenza il Avv. Baccellieri Antonio (Sindaco).

Assiste il Segretario Comunale DOTT. LOZZI ERNESTO

Parere di REGOLARITA' TECNICA
Favorevole , 26-04-012
Dott.ssa Campanella Maria Anna

Parere di REGOLARITA' CONTABILE
Favorevole , 26-04-012
DOTT. LOZZI ERNESTO

LA GIUNTA. MUNICIPALE

Premesso che con sentenza n. 11893/ 2011, il Giudice del Lavoro si è pronunciato sul ricorso RG.. n. 8109/2002, promosso dalla dipendente G. M. L. , contro questa Amministrazione , accogliendo le avverse pretese ;

Rammentato che la dipendente aveva chiesto:

- 1) dichiararsi l'illegittimità del trasferimento per mobilità interna di cui era stata destinataria con nota prot. N. 354/2002;
- 2) che conseguentemente fosse ordinato al Comune di Sannicandro di riaffidare alla medesima i compiti svolti precedentemente al trasferimento ,
- 3) ordinare la cessazione di tutti i comportamenti posti in essere nei suoi confronti dall'Amministrazione , volti a danneggiarla professionalmente tenendola inoperosa ovvero assegnandole incarichi inadeguati alla sua professionalità,
- 4) la condanna quindi dell'Amministrazione al pagamento in suo favore del danno c.d. esistenziale... da liquidarsi in via equitativa da parte del Giudice ex art. 1226 cc,;
- 5) condannare , altresì, l'Amministrazione al pagamento in favore della ricorrente del danno alla salute (c.d. danno biologico) da liquidarsi in via equitativa da parte del Giudice ex art. 1226 cc;
- 6) dichiarare il diritto della ricorrente al godimento dei permessi ex art. 33, c.3, della L. 5.2.1992, n. 104 e delle ferie non godute nell'anno 2001, o in mancanza , alla corresponsione della corrispondente indennità risarcitoria.

Che il giudice adito ha ritenuto provato il comportamento illecito , c.d. "mobbing", posto in essere dal Comune, condannando lo stesso al risarcimento del danno biologico, per oltre €. 38.000,00, oltre interessi e spese legali , nonché al pagamento di una indennità sostitutiva delle ferie non godute nel 2001 , pari a n. 24 giorni;

Verificato che nel giudizio non sono state tenute in debito conto le ragioni addotte dall'Ente a giustificazione del proprio operato, ritenendo pertanto infondate le motivazioni addotte a fondamento della decisione ;

Visti i pareri favorevoli espressi ex art. 49 del TUEL 267/2000 dai responsabili del servizio contenzioso e contabile;

Ad unanimità di voti, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di impugnare la sentenza n. 11893/ 2011, pronunciata dal Tribunale di Bari- Sezione Lavoro, previa acquisizione del conforme parere del legale all'uopo nominato;
3. Di autorizzare il Sindaco, nella sua qualità di legale rappresentante dell'Ente , ad affidare specifico incarico all'avv. Raffaele Bia , con studio in Bari al Corso Vittorio Emanuele , 179 .
4. Di prenotare allo scopo la somma di €. 3.000,00 con imputazione al pertinente capitolo di Bilancio ;
5. Di dare atto che l'impegno è presumibile stante l'impossibilità al momento di conoscere il complessivo andamento del giudizio e quantificarne pertanto il relativo costo.
6. Di dare atto, altresì, che a seguito della abolizione della Tariffa Professionale il compenso sarà determinato nel rispetto dell'art. 2233 del C.C. che a tal proposito prescrive che lo stesso sia adeguato all'importanza dell'opera e al decoro della professione.

7. Di fornire, comunque, al Servizio del Contenzioso, in mancanza di una nuova disciplina chiara della materia, l'indirizzo di continuare a far riferimento ai valori minimi delle vecchie tariffe professionali.
8. Di stabilire che l'applicazione dei suddetti criteri, non esclude la facoltà dell'Ente, ove le circostanze lo richiedano, di ottenere il parere di congruità espresso dal competente Ordine Professionale.
9. Di far sottoscrivere la presente deliberazione al professionista incaricato per espressa accettazione delle clausole di cui ai punti 6, 7 e 8.
10. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma, dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000.

IL PRESIDENTE

f.to Avv. Baccellieri Antonio

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to DOTT. LOZZI ERNESTO

N.

PUBBLICAZIONE

Publicato all'Albo Pretorio del Comune di Sannicandro di Bari il e vi rimarrà per 15 giorni.

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to DOTT. LOZZI ERNESTO

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Sannicandro di Bari, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT. LOZZI ERNESTO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Publicato all'Albo Pretorio del Comune di Sannicandro di Bari dal
al

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to DOTT. LOZZI ERNESTO
